

287+

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 356
Disegno di legge relativo a "RIORDINO DELLE FUNZIONI
PROVINCIALI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016,
N. 30, NONCHÉ CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA
PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Terza Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Prima Commissione.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa *María Teresa Manoni*

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Botta



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 356

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 10/DDL del 15 maggio 2018)

**RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI
CACCIA E PESCA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30
DICEMBRE 2016, N. 30, NONCHÉ CONFERIMENTO DI FUNZIONI
ALLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 maggio 2018.

RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30, NONCHÉ CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25

Relazione:

Con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” (articoli 1-6), la Regione è intervenuta delineando un complessivo ed organico disegno di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 8, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, che dà attuazione alla legge n. 56 del 2014 (c.d. Riforma Delrio).

In particolare, la legge regionale n. 30 del 2016, ha previsto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca.

Con il presente disegno di legge si riordinano le funzioni caccia e pesca, già provinciali, riallocate in capo alla Regione mediante la modifica alle singole leggi di settore, allo scopo di renderle conformi alle novità introdotte dalla legge regionale n. 30 del 2016.

Il presente disegno di legge si compone di n. 10 articoli, suddivisi in n. 5 Capi.

Il Capo I “Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è composto di due articoli.

L’articolo 1, in particolare, reca modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

La suddetta legge disciplina l’esercizio della pesca, sia sportivo – amatoriale che professionale, svolta nelle acque interne e marittime interne della Regione e contiene puntuali disposizioni volte a tutelare il patrimonio ittico regionale e le risorse idrobiologiche ivi presenti.

Con la disposizione in oggetto si provvede ad apportare una serie di modifiche dirette a rendere il dettato normativo conforme alla riallocazione, a livello regionale, dell’insieme delle funzioni delegate alle Province dalla legge regionale n. 19 del 1998, nel perseguimento dell’obiettivo generale di un maggiore efficientamento dell’azione amministrativa regionale nei confronti dell’utenza e delle altre istituzioni pubbliche.

Segnatamente, nella formulazione vigente, l’articolo 22 detta la disciplina applicabile nel caso in cui un soggetto privato richieda di svolgere l’attività di acquacoltura, prevedendo come strumento giuridico utilizzabile la concessione anziché l’autorizzazione. Con la modifica proposta si sostituisce il riferimento alla “concessione” con quello della “autorizzazione”, allo scopo di fornire all’utenza indicazioni circa la prassi amministrativa da seguire per il rilascio dell’atto amministrativo da parte dell’Ufficio regionale competente.

Tra le altre modifiche, si segnala l'introduzione del nuovo articolo 27 ter all'interno della legge regionale n. 19 del 1998, rubricato "Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva" e destinato ad assorbire l'intero disposto normativo contenuto nell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

Tale scelta è finalizzata a inserire la disciplina relativa all'organo consultivo regionale della pesca sportiva-ricreativa nell'ambito di una collocazione normativa più pertinente, quale è appunto la specifica legge regionale di settore n. 19 del 1998.

L'articolo 2 contiene una disposizione transitoria che prevede la proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e sino alla data del 31 dicembre 2020, in attuazione delle norme nazionali di settore.

Il Capo II "Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio" è composto di quattro articoli.

L'articolo 3, in particolare, reca una serie di modifiche alla normativa in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Considerato che la legge regionale n. 30 del 2016 ha inciso in maniera rilevante sull'assetto delle competenze in materia di caccia, ricomprendendo tra le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione numerose funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia dalla legge regionale n. 50 del 1993, si è intervenuti non solo con la sostituzione formale del termine "Provincia" o "Città metropolitana di Venezia" con l'"Ente Regione", ma procedendo ad una revisione complessiva della disciplina, in vista di una razionale distribuzione delle competenze tra il livello politico (Giunta regionale) e quello gestionale (Struttura regionale competente), nonché tra livelli, centrale e periferico, di gestione della funzione.

Tra le previsioni della legge regionale 50 del 1993, oggetto di revisione normativa, si segnalano le disposizioni che individuano in capo alla Struttura regionale competente una serie di funzioni, quali l'attività di tassidermia, il rilascio del tesserino venatorio e dell'abilitazione all'esercizio venatorio, l'approvazione e pubblicazione dei calendari venatori integrativi, il controllo della fauna selvatica, l'individuazione delle zone di allenamento, addestramento e uso dei cani, l'esercizio della caccia in forma esclusiva, l'istituzione e l'attività degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, l'esercizio venatorio da appostamento, l'appostamento per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci, l'individuazione degli appostamenti in territorio lagunare e vallivo, il rilascio di concessioni per strutture di iniziativa privata.

Da ultimo, le disposizioni di adeguamento della disciplina in tema di vigilanza venatoria, assegnata alla competenza del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2016, in corso di costituzione.

Con gli articoli da 4 a 6 si interviene sulle altre leggi di settore, quali: la legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 in merito ad "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico", la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio", la legge regionale 26 maggio

2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”.

Si evidenziano, in particolare, le disposizioni che riallocano in capo alla Regione alcune competenze già svolte dalle Province, tra le quali: il rilascio della preventiva autorizzazione per gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all’art. 2 della Legge n. 157/1992 (artt. 1, comma 1, e 8 legge regionale n. 15/1997), la tenuta dei registri in cui sono iscritti i falconieri che allevano e addestrano i falchi per uso venatorio (artt. 2 e 3, legge regionale n. 2/2000); la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria, all’attuazione del Piano regionale di eradicazione e all’autorizzazione dei soggetti legittimati al prelievo degli animali (artt. 2 e 4 legge regionale n. 15/2016 per la nutria).

Il Capo III “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative” è costituito dall’unico articolo 7 “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10” che emenda detta norma e delega ai Comuni le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni accertate nel loro territorio in materia di caccia e pesca nelle acque interne.

Si specifica che l’attuale testo dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1977 dispone che sono delegate alle Province le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

Considerato che, a seguito del riordino, tali enti non saranno più incaricati dello svolgimento delle funzioni in materia di caccia e pesca e della relativa vigilanza, viene meno la deroga al regime previsto dal comma 1 che attribuisce la competenza in via ordinaria ai Comuni territorialmente competenti che ne introitano le relative sanzioni.

Pertanto, in forza dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1, della legge regionale n. 10 del 1977, riprende validità, anche con riferimento alle materie della caccia e della pesca, l’originario impianto normativo.

Tale scelta di riordino risulta supportato in forza del richiamo al principio di sussidiarietà che favorisce l’allocazione dell’esercizio delle funzioni amministrative presso l’ente più prossimo al cittadino nonché al principio di adeguatezza, atteso che la materia non richiede un livello di coordinamento sovracomunale e tenuto conto che ogni comune risulta già in possesso dell’assetto organizzativo adeguato per svolgere le funzioni delegate.

Infine, viene garantita la sostenibilità economica dell’intervento, in quanto a fronte di nuovi compiti vengono riconosciuti ai Comuni gli introiti derivati dall’applicazione delle sanzioni.

Del pari, con l’articolo in oggetto viene prevista l’attribuzione in capo ai Comuni anche delle funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative e all’introito dei corrispondenti importi relativamente alle violazioni delle normative in tema di turismo e agriturismo.

Il Capo IV “Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca” è costituito da due articoli.

L’articolo 8 “Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno” che in ragione della specificità della Provincia Belluno e ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia

amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto” reca disposizioni di conferimento di funzioni in materia faunistico-venatoria alla Provincia, in adesione anche all’Ordine del giorno votato dal Consiglio regionale del Veneto in data 1° agosto 2017;

L’articolo 9 “Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno” reca disposizioni di conferimento di funzioni in materia di pesca nelle acque interne alla Provincia di Belluno.

Il Capo V “Conferimento di funzioni alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia” costituito dall’articolo 10 “Funzioni in materia faunistico venatoria delle Province e della Città metropolitana di Venezia” che prevede la possibilità, successivamente al completamento del riordino delle funzioni, disposto dalla L.R. n. 30/2016, di conferire alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia funzioni amministrative in materia faunistico venatoria.

Infine, il Capo VI “Disposizioni transitorie e finali” è costituito da due articoli.

L’articolo 11 “Disposizioni transitorie” dispone che i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione e già iniziati all’entrata in vigore della presente legge, siano conclusi dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia; inoltre, per rendere maggiormente certo l’ambito soggettivo della presente legge, si dispone che ogni riferimento alle Province si intende esteso anche alla Città metropolitana di Venezia.

Segue l’articolo 12 “Disposizioni finanziarie”, il quale detta disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare, in particolare, alla copertura delle spese di gestione delle sedi periferiche per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione .Da ultimo, per quanto riguarda il collegamento al DEFR (2018-2020), si evidenzia che il presente disegno di legge di riordino normativo ai sensi della legge regionale n. 30 del 2016 in materia di caccia e pesca è riconducibile alla Missione 16.

RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30, NONCHÉ CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 25

CAPO I - Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Art. 1 - Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate."

2. L'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *"nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale"*.

4. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Carta ittica regionale"*.
- b) al comma 1 le parole: *"ciascuna Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale"* e la parola: *"propria"* è soppressa;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) al comma 5 le parole: *"le Province possono"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale può"* e le parole: *"Carta ittica provinciale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Carta ittica regionale"*;
- e) al comma 6 le parole: *"il territorio di ogni Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"il territorio regionale"* e la parola: *"imbriferi"* è sostituita dalla seguente: *"idrografici"*.

5. All'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alienatico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale."

b) al comma 3 le parole: *“Le province definiscono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale definisce”*;

c) al comma 4 le parole: *“Le province provvedono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale provvede”*.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“le Province individuano”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale individua”*.

7. L'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

a) *forme e modalità di coltivazione delle acque;*

b) *tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;*

c) *limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;*

d) *disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.*

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.”.

8. All'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale”*;

b) al comma 3 bis le parole: *“, sentite le Province,”* sono soppresse.

9. L'articolo 8 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole.

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.”.

10. All'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“dalla provincia di residenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) al comma 4 le parole: *“provincia di residenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“Giunta regionale”* e le parole: *“dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia”*;

d) al comma 5 le parole: *“della provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Giunta regionale”*;

e) al comma 7 le parole: *“, sentite le province”* sono soppresse;

f) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) le parole: *“delle province o dalle stesse”* sono sostituite

dalle seguenti: *“della Giunta regionale o dalla stessa”*;

2) alla lettera d) le parole: *“provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province”* sono sostituite dalle seguenti: *“Giunta regionale”*.

11. Al comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“I regolamenti provinciali devono”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve”* e le parole: *“dalle Province e vengono”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Regione e”*.

12. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“all'articolo 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 7”*, le parole: *“della Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Giunta regionale”* e le parole: *“la Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale”*.

13. All'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: *“della provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Giunta regionale”*;

b) al comma 7 bis la parola: *“provinciale”* è sostituita dalla seguente: *“regionale”*.

14. All'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*;

b) al comma 2 bis le parole: *“dalle province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*;

c) al comma 5 le parole: *“le province hanno”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale ha”*.

15. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone”*.

16. All'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.”

c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro.”

d) al comma 2 le parole: *“del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.”*.

17. All'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“Giunta regionale”*; le parole: *“regolamento provinciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“regolamento regionale”*; le parole: *“Provincia medesima”* sono sostituite dalle seguenti: *“Giunta regionale”* e le parole: *“provvedono le Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca”*.

c) al comma 3 bis le parole: *“dalle province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*;

d) al comma 4 le parole: *“dalla Provincia competente per territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale.”*.

18. All'articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“dalla Provincia competente per territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*;

b) al comma 3 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.”.

19. All'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: *“alla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla Giunta regionale”*;

b) al comma 3 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*;

c) al comma 5 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

20. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“e coordina le relative iniziative delle province”* sono soppresse.

21. L'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - Autorizzazioni a scopo acquacoltura.

1. Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all'articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull'ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.”.

22. All'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *“nei singoli regolamenti provinciali”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel regolamento regionale.”*;
- b) al comma 3 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

23. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

24. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

“Art. 27 ter - Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.

3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.”

25. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“dai regolamenti provinciali”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal regolamento regionale”*.

26. All'articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.”

- b) al comma 3 le parole: *“la Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale”*.

27. All'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*;
- b) al comma 4 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*.

28. All'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: *“della Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Giunta regionale”*;
- b) al comma 2 le parole: *“dal regolamento provinciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal regolamento regionale”*;
- c) al comma 3 le parole: *“nel regolamento provinciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel regolamento regionale”*;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.”;

- e) il comma 4 bis è abrogato;

f) al comma 5 le parole: “*la Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*la Giunta regionale*”.

29. All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “*dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia*” e le parole: “*dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*del regolamento regionale*”;

b) al comma 4 le parole: “*regolamento provinciale*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento regionale*”;

c) al comma 5 le parole: “*della Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*della Giunta regionale*”;

d) al comma 7 le parole: “*dalla Provincia competente per territorio*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Giunta regionale*”;

e) al comma 8 bis le parole: “*le Province dispongono*” sono sostituite dalle seguenti: “*la Giunta regionale dispone*”;

f) al comma 10 le parole: “*Le Province sono tenute*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Giunta regionale è tenuta*”.

30. L’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

31. Nelle more dell’entrata in vigore della Carta ittica regionale e del regolamento regionale per la pesca, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificati dalla presente legge, restano in vigore le Carte ittiche provinciali e i regolamenti provinciali per la pesca, questi ultimi anche ai fini di cui agli articoli 12, 13, 14 e 33 della medesima legge regionale.

32. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari previgenti.

Art. 2 - Proroga della durata delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.

2. Nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio

Art. 3 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. L’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione del Veneto, nell’ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; può altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.”.

2. All’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria”;*
- b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;*
- c) alla lettera i) del comma 1 le parole: “del dipartimento regionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;*
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

“3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.”;

- e) il comma 4 è abrogato.*

3. All’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole: “dell’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ISPRA”;*
- b) al comma 3 le parole: “sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “sentito l’ISPRA”;* le parole *“dall’INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall’ISPRA”* e le parole: *“Provincia competente per territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”;*
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

“5. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, può con provvedimento motivato autorizzare l’attivazione di impianti di cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”;

- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

“6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.”;

e) al comma 7 le parole: *“alla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità determinate dalla stessa Struttura.”;

g) al comma 10 le parole: *“all’INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“all’ISPRA”*.

4. L’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà.

1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

a) *prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;*

b) *liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;*

c) *detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;*

d) *raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale.*

2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.

4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero competente per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”.

5. L’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogato.

6. L’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Tassidermia ed imbalsamazione.

1. La Giunta regionale disciplina l’attività di tassidermia ed imbalsamazione con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1, l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermia e imbalsamazione è sospesa da tre a sei mesi.

3. Il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria revoca l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermia e

imbalsamazione in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 157/1992.

4. *Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province."*

7. All'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: *"le Province sono delegate a rilasciare"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia"*;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.";

c) al comma 6 le parole: *"alla Provincia di residenza"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*;

d) alla lettera c) del comma 8 le parole: *"dalla Provincia competente"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.

8. All'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"è delegata la Provincia stessa"* sono sostituite dalle seguenti: *"provvede la Giunta regionale"*;

b) al comma 2 le parole: *"della Provincia"* sono sostituite dalla seguente: *"regionale"*;

c) al comma 3 le parole: *"della Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni.";

e) al comma 5 le parole: *"presso la Provincia nel cui territorio intendono praticare l'attività venatoria"* sono soppresse.

9. All'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"l'INFS e le Province,"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'ISPRA"*;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale può modificare, sulla base delle attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al

comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.”;

d) al comma 5 le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale” e le parole: “79/409/CEE, attuano” sono sostituite dalle seguenti: “2009/147/CE, attua”.

10. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera i), comma 4, articolo 8, può esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari nei quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.

11. All'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale istituisce le zone di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.”.

b) al comma 3 le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale” e le parole: “possono autorizzare” sono sostituite dalle seguenti: “può autorizzare”;

c) al comma 4 le parole: “al comma 3 dell'articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 3”;

d) al comma 7 le parole: *“della Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“della competente Azienda ULSS”*.

12. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“alla Provincia di residenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla Giunta regionale”*.

13. All'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: *“Le Province rilasciano”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale rilascia”*;

2) le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento;”;

c) al comma 6 le parole: *“la Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale”* e la parola: *“provinciale”* è sostituita dalla seguente: *“regionale”*;

d) al comma 7 le parole: *“la Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale”*;

e) al comma 9 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*.

14. Al comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le province identificano”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale individua”* e le parole: *“dalle province”* sono soppresse.

15. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”*.

16. All'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“Le Province sono delegate ad erogare”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale eroga”*;

b) al comma 2 le parole: *“agli uffici provinciali delegati”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*;

c) al comma 4 le parole: *“Le Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”* e le parole: *“possono effettuare”* sono sostituite dalle seguenti: *“può effettuare”*.

17. All'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Per l'accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS.”.

18. All'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale rilascia la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'ISPRA, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.”;

b) al comma 4 le parole: *“alla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla Giunta regionale”*;

c) al comma 7 le parole: *“La Provincia è delegata a trasformare l'azienda”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale può autorizzare la trasformazione dell'azienda”*.

19. All'articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”* e le parole: *“l'INFS, è delegata a rilasciare”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'ISPRA, provvede a rilasciare”*;

b) al comma 3 le parole: *“la Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale”*;

c) al comma 5 le parole: *“dalla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

20. All'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”* e le parole: *“l'INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'ISPRA”*;

b) al comma 4 le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale”* e le parole: *“la Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale”*.

21. All'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: *“alla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla competente Azienda ULSS”*;

b) al comma 3 le parole: *“La Provincia è delegata”* sono sostituite dalle seguenti: *“La competente Azienda ULSS provvede”*;

c) il comma 6 è abrogato.

22. All'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.”;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno

con funzioni di Presidente;”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.”;

c) la lettera c) è abrogata.

23. All'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) la parola: “INFS” è sostituita dalla seguente: “ISPRA”;

2) alla lettera b) la parola: “*alla Provincia*” è sostituita dalla seguente: “*al Centro regionale di cui all'articolo 5*”;

b) al comma 2 le parole: “*Le Province sono delegate a sospendere*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende*”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.”.

24. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno predispone e trasmette i rapporti sull'attività di vigilanza di cui all'articolo 33 della legge n. 157/1992.”.

25. L'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogato.

26. Al punto 4 dell'Allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “*al Presidente della Provincia*” sono sostituite dalle parole: “*al responsabile della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

27. All'Allegato B della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 le parole: “*alla Provincia*” sono sostituite dalle parole: “*alla Giunta regionale*”;

b) al punto 6 le parole: “*la Provincia può prelevare*” sono sostituite dalle parole: “*la Giunta regionale può autorizzare al prelievo*”;

c) al punto 9 le parole: “*La Provincia*” sono sostituite dalle parole: “*La Giunta regionale*”.

28. Al punto 1 dell'Allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle parole: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”;

b) alla lettera b) le parole: “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle parole: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”;

c) alla lettera d) le parole: “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle parole: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

Art. 4 - Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico”.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “*dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “*dalla Provincia territorialmente competente*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole: “*dall'amministrazione provinciale*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

5. L'articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Vigilanza e applicazione delle sanzioni.

1. *L'attività di controllo e di vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.*

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

6. L'articolo 11 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è abrogato.

Art. 5 - Modifiche della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio”.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

“2. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei falconieri, suddiviso in sezioni, in cui sono iscritti i falconieri residenti nella Regione.”.

2. All'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “*alla Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”;

b) al comma 3 le parole: “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

3. L'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Vigilanza e applicazione delle sanzioni.

1. *L'attività di controllo e di vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge*

regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni per violazioni accertate nel proprio territorio previste dalla presente legge, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

Art. 6 - Modifiche della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 “Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)”.

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni e compiti della Regione e dei comuni”;
- b) al comma 2 le parole: “*Le Province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attua*”;
- c) al comma 3 le parole: “*Le Province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizza*”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 le parole: “*Città metropolitana, province,*” sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “*Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizza*”;
- b) alla lettera a) le parole: “*provinciale e*” sono soppresse;
- c) la lettera g) è abrogata.

4. All'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “*Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i dati*”;
- b) al comma 2 le parole: “*Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, cura*”;
- c) il comma 3 è abrogato.

CAPO III - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: “, salvo il disposto del comma successivo,” sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 è abrogato.

3. Sono delegate ai Comuni le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

CAPO IV - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca

Art. 8 - Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, la Provincia di Belluno partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione regionale mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale.

2. Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta regionale, le funzioni relative:

- a) alla gestione dell'attività faunistico venatoria;
- b) all'individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- c) alla determinazione della densità venatoria dei singoli Comprensori alpini, entro i limiti previsti dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
- d) alla pubblicazione e divulgazione del calendario venatorio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- e) all'emanazione, per il territorio di riferimento, di disposizioni integrative del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;
- f) alle attività di pubblicazione di avvisi finalizzati al reperimento di candidature e designazioni ed all'acquisizione delle stesse nonché all'adozione, da parte dell'organo competente, di formale provvedimento di nomina dei comitati di cui all'articolo 24, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- g) alla realizzazione dei censimenti faunistici preliminari ed alla formulazione di piani di prelievo, rispetto ai quali la fase di interlocuzione con l'ISPRA è realizzata di concerto con la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, mentre l'approvazione finale dei piani di prelievo selettivo è disposta con provvedimento della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30

settembre 2005 n. 203 “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. La Provincia di Belluno è autorizzata a raccogliere e coordinare le eventuali proposte integrative del calendario venatorio regionale da trasmettere alla Giunta regionale.

4. La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.

5. Per i residenti nei comuni della Provincia di Belluno l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è svolto nella sede sita nel territorio provinciale.

6. La Giunta regionale esercita i poteri di verifica e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Belluno. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali il Presidente della Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentito il Consiglio per le autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni conferite con la presente legge.

Art. 9 - Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno.

1. In materia di pesca nelle acque interne la Provincia di Belluno, fermo restando quanto previsto dalla presente legge, partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione regionale mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale.

2. Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta regionale, le funzioni relative:

- a) alla gestione dell'attività di pesca dilettantistico sportiva;
- b) all'emanazione, per il territorio di riferimento, di disposizioni integrative del regolamento regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale;
- c) alla gestione delle concessioni di pesca sportiva dei bacini di pesca ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,
- d) alla gestione degli obblighi ittigenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”.

3. La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.

4. La Giunta regionale esercita i poteri di verifica e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Belluno. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali il Presidente della Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentito il Consiglio per le autonomie locali,

attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni conferite con la presente legge.

CAPO V - Conferimento di funzioni alle province ed alla Città metropolitana di Venezia in materia faunistico-venatoria

Art. 10 - Funzioni in materia faunistico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 della presente legge, la Giunta regionale individua le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria conferibili alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, su loro richiesta, a seguito di valutazione dei risultati di efficacia, efficienza e adeguatezza nonché di semplificazione amministrativa delle funzioni, effettuata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle richieste formulate dalle province e della Città metropolitana di Venezia per acquisire le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria individuate ai sensi del comma 1, e sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali, adotta uno o più disegni di legge per il conferimento al soggetto richiedente di dette funzioni, individuando le risorse strumentali e il personale necessario per l’esercizio delle stesse.

3. L’esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 2 è soggetto a monitoraggio da parte della Giunta regionale, d’intesa con il soggetto richiedente, finalizzato a valutarne l’adeguatezza, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nonché la semplificazione amministrativa. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, la Giunta regionale adotta le eventuali conseguenti iniziative di riordino.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Disposizioni transitorie.

1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell’adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con i quali, a conclusione anche graduale del procedimento di riordino, sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, con individuazione delle relative risorse strumentali trasferite dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia.

2. La Giunta regionale, con il provvedimento o i provvedimenti di cui al comma 1, determina la data certa, anche differenziata per materia, successiva di almeno trenta giorni dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dalla quale le province e la Città metropolitana di Venezia cessano di svolgere le funzioni in materia di caccia e pesca.

3. Dalla data indicata nel provvedimento o nei provvedimenti di cui al comma 2 sono abrogati, rispettivamente, l'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e l'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

4. L'articolo 7 "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10", l'articolo 8 "Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno" e l'articolo 9 "Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno" della presente legge, entrano in vigore con riferimento alla specifica materia, dalla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia determinata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

Art. 12 - Disposizioni finanziarie.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitate al titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" e al Titolo III "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto	5
Art. 1 - Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"	5
Art. 2 - Proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.	10
CAPO II - Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio	10
Art. 3 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"	10
Art. 4 - Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico"	18
Art. 5 - Modifiche della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio".	18
Art. 6 - Modifiche della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)"	19
CAPO III - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.....	20
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"	20
CAPO IV - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca.....	20
Art. 8 - Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno.	20
Art. 9 - Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno.	21
CAPO V - Conferimento di funzioni alle province ed alla Città metropolitana di Venezia in materia faunistico-venatoria.....	22
Art. 10 - Funzioni in materia faunistico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia.	22
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali.....	22
Art. 11 - Disposizioni transitorie.	22
Art. 12 - Disposizioni finanziarie.	23

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge. (6)

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale. (7)

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.

Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva. (8)

2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura. (9)

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate. (10) 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.

5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale con funzioni consultive. (11)

Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione (14) delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, (13) uniformandosi alle indicazioni contenute nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e (14) nelle Carte ittiche provinciali. (15)

Art. 5 - Carta ittica.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (16) la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema. (17) (18)

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura. (19)

4. Per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime. (20)

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. (21) Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Art. 6 - Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali. (22)

1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
- h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva). (23)

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema (24) delle acque confinanti.

2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura. (25)

Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa. (26)

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva. (27)

Art. 8 bis - Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole. (28)

1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni.

Art. 9 - Licenze di pesca. (29)

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione. (30)

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale. (31) (32)

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, (33) unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;

d) i soggetti (34) in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province;

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione. (35)

10. omissis (36)

Art. 11 bis - *Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico.* (37)

1. I regolamenti provinciali devono prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalle Province e vengono destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

Art. 11 ter - *Scale di risalita.* (38)

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento(39) degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Art. 12 - *Divieti ed obblighi.*

1. Sono proibite la pesca con materiale esplosivo, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis (40)

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis. (41)

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari. (42)

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale. (43)

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca. (44)

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto. (45)

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone. (46)

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austroptamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati. (47)

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci. (48)

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
 - c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
 - d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
 - e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
 - f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
 - h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, (49) fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca. (50)
- 2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, (51) non sussiste per i salmonidi e i timallidi (52) nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione. (53)
3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.
4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne. (54)
- 4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.
- 4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat. (55)
5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
- 1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza. Con legge regionale sono definite le competenze di

vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie. (56)

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale (57) per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca. (58)

1 bis. omissis (59)

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. (60) Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento. (61)

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.

Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 .

Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalle Province.

Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.

Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura. (62)

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura (63) sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei. (64)

Art. 25 - Esercizio della pesca professionale. (65)

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nei singoli regolamenti provinciali.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalle Province ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

Art. 27 - *Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.*

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro. (66)
2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.
3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Art. 27 bis - *Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura.* (67)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.
3. La Commissione è composta da:
 - a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;
 - b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.
4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:
 - a) il responsabile dell'Osservatorio socio - economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;
 - b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;
 - c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.
5. La Commissione, all'esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.
6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone. (68)

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Provincia verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale. (69)
- 4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
- 4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.
- 4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale. (70)

Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità

ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4. (71)

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva (72) anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari. (73)

Art. 33 - Sanzioni amministrative. (74)

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00. (75)

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25,(76) comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo

giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso. (77)

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. (78) La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5. (79)

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. (80) In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. (81) Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5. (82)

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, (83) oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca. (84)

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, (85) concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità (86) di scale di risalita, (87) viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, (88) mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, (89) relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, (90) sanzione triplicata (91) qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone. (92)

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7. (93)

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. (94)

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, (95) oltre alle eventuali sanzioni penali ed

amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il (96) sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi (97) utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per (98) il trasporto del pesce. (99)

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno. (100)

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia. (101)

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Art. 35 - Disposizioni finanziarie.

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima del cinquanta per cento, a partire dall'esercizio 1999. (102)

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.

3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";

- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura".

(1) Ai sensi dell'articolo 29 (funzioni delle Province) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermate in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more

dell'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo."

(2) Ai sensi dell'articolo 30 (Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "le disposizioni di cui alla legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Inoltre ai sensi del comma 3 "le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno."

(3) Con sentenza n. 190/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4.

(4) Con ricorso n. 33/2017 (G.U. 1ª serie speciale n. 20/2017) il Governo ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 "Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" che inserisce l'articolo 35 bis alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e l'articolo 33 ter alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 . Giudizio pendente.

(5) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1ª serie speciale n. 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 comma 1 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 modificativa dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 . La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – Serie Speciale n. 43 del 2016)

(6) Rubrica sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(7) Comma sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(8) Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.

(9) Comma così sostituito da comma 2 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 ; in prima applicazione della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 , il regolamento quadro regionale è approvato entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore; i regolamenti provinciali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , si conformano entro i successivi novanta giorni.

(10) Comma così sostituito da comma 3 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(11) Comma così modificato da comma 4 art. 3 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto alla fine le parole “con funzioni consultive”; in precedenza sostituito da art. 1 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 .

(12) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “coltivazione” con la parole “gestione”.

(13) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “specie ittiche” le parole “, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,”.

(14) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “uniformandosi alle indicazioni contenute” le parole “nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e”. Ai sensi dell’articolo 31 (Norma di prima applicazione) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 nelle more dell’approvazione dei regolamenti provinciali con i quali le Province si conformano al regolamento regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12, articolo 13 e articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di divieti ed obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca, nel testo vigente prima della entrata in vigore della medesima legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . A tal fine si riportano i testi degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :

“Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della provincia.

7. È fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d’Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l’immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (*ictalurus melas*) di produzione nazionale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati.

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci.

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- h) Storione *arcipenser naccarii* dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”

(15) Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha soppresso le parole “e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”

(16) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “ciascuna Provincia predispone” le parole “nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,”

(17) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto dopo le parole “sono delimitate le zone omogenee” le parole “, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.”.

(18) L'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 che ha previsto tra l'altro le zone no kill e le zone trofeo di cui all'articolo 5 bis aveva dettato disposizioni transitorie disponendo che “1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.

(19) Comma sostituito da comma 2 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 ; in precedenza modificato da lett. a) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .

(20) Comma così modificato da comma 3 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha soppresso all'inizio le parole “Su richiesta delle Province interessate”.

(21) Comma così modificato da comma 4 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “divieto di pesca” le parole “con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale”.

(22) Rubrica sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(23) Comma sostituito da comma 2 art. 7 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . In precedenza la lettera h) era stata aggiunta da lett. b) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .

- (24) Comma così modificato da comma 3 art. 7 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito le parole “e dell’ecosistema”.
- (25) Comma aggiunto da comma 1 art. 54 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
- (26) Comma sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (27) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (28) Articolo inserito da comma 1 art. 9 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . Il termine di 6 mesi deve intendersi riferito con decorrenza dal 30 maggio 2015.
- (29) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
- (30) Comma inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (31) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
- (32) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 comma 1 della LR n. 18/2017 , che aggiunge il comma 1-ter all’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 . La disposizione censurata non specificando la natura degli oneri né i criteri direttivi che avrebbero dovuto orientare la Giunta regionale nella determinazione degli stessi, viola gli articoli 3 e 23 della Costituzione poiché l’indeterminatezza della natura dell’onere e l’impossibilità, anche implicita, di desumere i contenuti e i modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, porta a ritenere che si tratti di fattispecie impositiva in contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all’articolo 23 della Costituzione e in contrasto con il carattere di generalità dell’imposizione fiscale di cui all’articolo 3 della Costituzione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – Serie Speciale n. 43 del 2016).
- (33) Comma così modificato da comma 2 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite” le parole “, anche su supporto informatico,”.
- (34) Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “ricercatori” con la parola “soggetti”.
- (35) Lettera sostituita da comma 3 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza inserita da comma 3 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (36) Comma abrogato da comma 4 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (37) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (38) Articolo inserito da comma 1 art. 13 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (39) Comma così modificato da comma 1 art. 56 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “che contemplino comunque l’assolvimento” con le parole “quale assolvimento”.
- (40) Comma abrogato da comma 1 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (41) Comma così modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “della provincia” le parole “, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 5 bis.”; in precedenza sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .
- (42) Comma sostituito da comma 3 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (43) Comma inserito da comma 4 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (44) Comma così sostituito da comma 1 art. 57 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

- (45) Comma così sostituito da comma 2 art. 57 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
- (46) Commi 8 bis, 8 ter e 8 quater aggiunti da comma 5 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (47) Comma aggiunto da comma 1 art. 23 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
- (48) Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (49) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio” sono sostituite dalle parole: “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo”; in precedenza modificato da comma 1 dell’art. 1 legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 che aveva sostituito le parole “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo” con le parole: “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio”.
- (50) Comma così modificato da comma 2 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto alla fine la frase “Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.”.
- (51) Comma così modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “limitatamente al mese di ottobre” con le parole “per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre”.
- (52) Comma così modificato da comma 3 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “non sussiste” le parole “per i salmonidi e i timallidi”.
- (53) Comma aggiunto da comma 2 dell’art. 14 legge regionale 19 giugno 2014, n. 18
- (54) Comma sostituito da comma 2 art. 58 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza sostituito da comma 4 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (55) Commi 4 bis e 4 ter inseriti da comma 5 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (56) Comma così modificato da comma 1 art. 59 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito alla fine le parole “Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.”. In precedenza comma inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (57) Comma così modificato da comma 1 art. 60 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “della pesca” le parole “dilettantistica, sportiva e professionale”.
- (58) Comma così modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto dopo le parole “località determinati.” le parole “, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.”.
- (59) Comma abrogato da comma 2 art. 60 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ; in precedenza aggiunto da lett. c) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
- (60) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici.” il periodo “Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano

dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.

(61) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .

(62) Articolo inserito da comma 1 art. 18 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(63) Rubrica così modificata da comma 1 art. 19 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(64) Comma così modificato da lett. a) comma 2 art. 19 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha soppresso le parole “e piscicoltura”.

(65) Comma così modificato da lett. b) comma 2 art. 19 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto dopo le parole “regolamenti provinciali” le parole “che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.”.

(65) Articolo sostituito da comma 1 art. 22 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(66) Comma sostituito da comma 1 art. 23 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(67) Articolo inserito da comma 1 art. 24 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(68) Comma così modificato da comma 1 art. 62 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “specie alloctone” le parole “e specie autoctone”.

(69) Comma sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(70) Commi 4 bis, 4 ter e 4 quater aggiunti da comma 2 art. 25 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . La disposizione di cui al comma 4 quater dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

(71) Comma inserito da comma 1 art. 26 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 . Il termine di 6 mesi deve intendersi riferito con decorrenza dal 30 maggio 2015.

(72) Parole aggiunte da art. 4 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 .

(73) Commi 5 bis e 5 ter aggiunti da comma 2 art. 26 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(74) Per effetto del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 gli importi minimi e massimi delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis sono aumentati di un terzo.

(75) Comma sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(76) Comma così modificato da comma 1 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di cui all'articolo 12” con le parole “di cui all'articolo 25”.

(77) Commi 1 bis e 1 ter inseriti da comma 2 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .

(78) Comma così modificato da comma 3 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 50.000 a lire 300.000” con le parole “da euro 40,00 a euro 200,00”.

(79) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che sostituisce le parole “che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3” con le parole “che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5”.

(80) Comma così modificato da lett. a) comma 4 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 100.000 a lire 600.000” con le parole “da euro 100,00 a euro 500,00”.

- (81) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “lire 20.000 per capo” con le parole “euro 20,00 per capo”.
- (82) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che sostituisce le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 3” con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 5”.
- (83) Comma così modificato da comma 5 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 200.000 a lire 1.200.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro 6.000,00”.
- (84) Comma inserito da comma 6 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (85) Comma così modificato da lett. a) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “al comma 2 dell’articolo 12” con le parole “all’articolo 11 ter”.
- (86) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “l’obbligo di costruzione” le parole “e mantenimento della funzionalità”.
- (87) Comma così modificato da lett. b) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “scale di monta” con le parole “scale di risalita”.
- (88) Comma così modificato da lett. c) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 5.000 a lire 30.000” con le parole “da euro 4.000,00 a euro 20.000,00”.
- (89) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di cui al comma 6 del medesimo articolo” con le parole “di cui all’articolo 12 , comma 6”.
- (90) Comma così modificato da lett. d) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” con le parole “da euro 500,00 a euro 2.000,00”.
- (91) Comma così modificato da lett. e) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “sanzione raddoppiata” con le parole “sanzione triplicata”.
- (92) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che aggiunge dopo le parole “per qualsiasi semina” le parole “o reimmissione” e dopo le parole “qualora la semina” le parole “o reimmissione”.
- (93) Comma inserito da comma 8 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
- (94) Comma così modificato da comma 9 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 1.500.000 a lire 10.000.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro 7.000,00”.
- (95) Comma così modificato da lett. a) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “sostanze atte a stordire il pesce,” le parole “, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,”.
- (96) Comma così modificato da lett. b) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al” con le parole “; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il”.

(97) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “degli strumenti” le parole “e attrezzi”.

(98) Comma così modificato da lett. d) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “utilizzati per la pesca e” le parole “il sequestro dei mezzi utilizzati per”.

(99) Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha sostituito le parole “cinque anni” con le parole “sette anni” e aveva inserito alla fine la frase “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce”.

(100) Comma aggiunto da lett. d) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 .

(101) Comma così modificato da comma 3 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto in fine il periodo “Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.”.

(102) Comma così modificato da comma 4, art. 41, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha sostituito le parole “misura minima dell’ottanta per cento” con le parole “nella misura minima del cinquanta per cento”. In precedenza sostituito da art. 43 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 **STATUTO DEL VENETO**

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l’esercizio alla Giunta regionale.

3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L’efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l’entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.

4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) **COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017**

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza.

1. È istituito il Servizio regionale di vigilanza.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" individua la struttura di cui al comma 1 e ne determina le relative competenze.

3. In particolare spettano al Servizio regionale di vigilanza le attività di controllo e di vigilanza:

a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 ;

b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 ;

c) relative alle competenze di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario".

4. Il personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) già inserito, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 , nella dotazione organica delle province e della Città metropolitana di Venezia viene trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza.

5. Al personale di cui al comma 4 sono garantite tutte le indennità e il trattamento economico già maturati ed in godimento nell'Amministrazione di provenienza e sono conservate le qualifiche di cui sono titolari.

6. Al Servizio regionale di vigilanza è assegnato altresì il personale regionale appartenente al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario".

7. Al personale di cui al comma 4 sono attribuite le attività di controllo e vigilanza di cui al comma 3, lettere a) e b).

8. Il coordinamento della vigilanza venatoria volontaria, individuato dall'articolo 27, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", spetta al responsabile del Servizio regionale di vigilanza.

9. Al personale di cui al comma 6, spettano le attività di controllo e vigilanza previste dall'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .

10. L'organizzazione della struttura di cui al comma 1 e le modalità di esercizio dell'attività di coordinamento sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 10.

12. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito di cui al comma 4, che deve garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte presso l'amministrazione di appartenenza.

13. La Giunta regionale apporta, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, le necessarie modifiche organizzative derivanti dall'applicazione della presente legge.

14. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province.

15. Ogni riferimento contenuto in norme regionali alle funzioni di polizia provinciale poste in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia, correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione, si intende sostituito con quello di Servizio regionale di vigilanza di cui alla presente legge.

16. L'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è abrogato.

17. L'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 6.941.911,15 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (1)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA (2).

Articolo 31. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13). - Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private (3).

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (4), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (5). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18.

(2) Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, le norme di questo «testo unico» e del relativo regolamento vigono solo per la pesca non marittima.

(3) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(4) Ora, art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S..

(5) Ora dal Presidente della giunta provinciale. Vedi, anche, la L. 14 luglio 1965, n. 963.

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (1).

MISURE PER IL RIASSETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2010, N. 96.

Art. 22 - Vigilanza e controllo

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.
Vedi nota all'articolo 1

Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (1) (2).
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

Art. 1 - Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

.....

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso. (3)

.....

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall'art. 34-duodecies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 1, comma 547, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall'art. 1, comma 291, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nota all'articolo 3

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 2 - Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di controllo previsti dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro dalla legge n. 157/1992 e quelle delegate dalla presente legge.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.
4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni, si avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.

Art. 3 - Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria. 1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) gli assessori provinciali competenti in materia;
 - c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157/1992, esistente nella Regione;
 - e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
 - g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;
 - h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;
 - i) il dirigente del dipartimento regionale competente.
2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria provinciale nominata dal Presidente della Provincia e composta da:
- a) l'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede;

- b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia;
- d) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
- f) un esperto per il territorio delle Alpi e uno per il territorio lagunare e vallivo, per le Province che comprendano tali territori;
- g) il dirigente della struttura competente.

4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni.

Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento.

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'INFS, può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'INFS. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito l'INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (6)

6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati

sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.

9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.

11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Art. 5 - Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.

1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;

b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale;

3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna provincia.

4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi. (7)

Art. 6 - Centri sperimentali.

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente interessate.

Art. 7 - Tassidermia ed imbalsamazione.

1. Per la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei si rinvia al regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 . (8)

2. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale n. 3/1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo regolamento. Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 157/1992.

Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto. (9) (10)

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso. (11) (12)

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.(13) (14)

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.(15) (16)

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

- a) le generalità del cacciatore;
- b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
- c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
- d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. E' vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente.

Art. 15 - Abilitazione.

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina è delegata la Provincia stessa.

2. La commissione è composta da:

- a) un dirigente della Provincia, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
- b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda al Presidente della Provincia di residenza, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere

allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalle Province e aggiornata ogni due anni.

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui territorio intendono praticare l'attività venatoria.

6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157/1992.

Art. 16 - Calendario Venatorio.

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'INFS e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;

b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. La Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'INFS, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del sopraddetto articolo 18.

4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, le Province pubblicano e divulgano calendari venatori ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. Le Province, il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso e riportano altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.

5. Le Province, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.

Art. 17 - Controllo della fauna selvatica. (17)

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita (18) anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. (19) (20) (21) (22)

Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili. (23) (24)

1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno. (25) (26)

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.

Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva.

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.

3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è presentata richiesta di modifica.

Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento. (27)

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento. (28)

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento. (29) (30)

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Provincia, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;

b) residenti nella Provincia;

c) residenti nella Regione;

d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Provincia rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.

Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci. (31)

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci (32) non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. Le province identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori. (33)

3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati (34) di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

3 bis. omissis (35)

Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geomorfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Provincia individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. (36)

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Le Province sono delegate ad erogare, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, (37) un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori agli uffici provinciali delegati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

4. Le Province, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, possono effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (38) (39)

1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione. (40)

1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entità del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo. (41)

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:

- a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
- b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
- c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria;
- d) contributi per gli oneri di prevenzione. (42)

3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie. (43) (44)

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli

o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Provincia. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.

8. omissis (45)

Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie. (46)

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'INFS, è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che

ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;
- b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
(47)

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

Art. 32 - Allevamenti.

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.

3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con

l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.

Art. 34 - Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dalla Provincia;

c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

(48)

Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (49)
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al caniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 . (50)

Art. 36 - Rapporto sull'attività di vigilanza.

1. Le Province, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale, per gli effetti di cui all'articolo 33 della legge n. 157/1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.

Art. 39 - Norma finanziaria.

1. I proventi delle tasse sulle concessioni regionali, di cui all'articolo 38, sono iscritti al cap. 152 dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:

a) per la quota dell'80 per cento alle Province che dovranno destinare le assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla presente legge;

b) per la quota residua per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3; all'articolo 2, comma 1; e agli articoli 6 e 28.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sono istituiti:

a) il cap. 75054 denominato "Assegnazione alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate";

b) il cap. 75056 denominato "Contributo alle Province per la predisposizione dei piani faunistici venatori, per la tutela delle attività agricole";

c) il cap. 75058 denominato "Spese per iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio".

3. Lo stanziamento dei capitoli istituiti dal comma 2 viene determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, o di variazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . (51)

ALLEGATO A - Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte sulle seguenti materie:

A) Legislazione venatoria:

1) nozioni di esercizio di caccia;

2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale, assicurazione per responsabilità civile;

3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed abbattimenti consentiti;

4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;

5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;

6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed altre zone in cui la caccia è vietata;

7) Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di gestione;

8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle ove risiede il candidato;

10) agenti di vigilanza e loro poteri;

11) uso e addestramento dei cani;

12) sanzioni;

13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;

B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:

1) nozioni di equilibrio della natura;

2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;

3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella locale;

4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;

5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e mezzi per realizzarli;

- 6) profilassi della zoonosi;
- C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:
- 1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
 - 2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
 - 3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;
 - 4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge;
- D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:
- 1) concetti di tutela dell'ambiente;
 - 2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;
 - 3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
 - 4) prevenzione e lotta incendi boschivi;
 - 5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi, ecc.);
 - 6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e loro periodi di maturazione;
 - 7) nozioni sui fondi chiusi;
 - 8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;
 - 9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina (rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non tossici per la selvaggina);
 - 10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole;
- E) Norme di pronto soccorso in caso di:
- 1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e fratture;
 - 2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;
 - 3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;
 - 4) trasporto di un infortunato.
2. Per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda anche le seguenti materie:
- a) La zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola;
 - b) fauna tipica alpina: caratteristiche e peculiarità;
 - c) tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi;
 - d) trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei soggetti;
 - e) caccia di selezione;
 - f) valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;
 - g) ferimento di animali e cani da traccia.
3. Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande. Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma d'esame.

La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella prova pratica.

4. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è trasmesso, senza ritardo, al Presidente della Provincia, che provvede, nei quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di abilitazione.

5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono risostenere la prova prima che siano trascorsi tre mesi.

ALLEGATO B - *Procedure per l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29, 30 e 31.*

1. La richiesta di concessione va presentata alla Provincia, corredata da:

a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi catastali;

b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di vista tecnico ed economico.

2. Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, oltre alla documentazione di cui al comma 5, devono essere allegati:

a) gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

b) la designazione del responsabile dell'azienda.

3. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il richiedente non è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 qualora dichiarare che nessuna modificazione è avvenuta nello stato dell'azienda.

4. Il procedimento per il rilascio della concessione o del rinnovo della stessa deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, il numero degli agenti di vigilanza, l'importo delle tasse regionali da corrispondere. Ad essi devono essere allegati i piani di assestamento e di abbattimento ed il programma annuale e pluriennale di conservazione e ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto di ogni anno.

6. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, la Provincia può prelevare dall'Azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

7. La concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 può essere rilasciata secondo le procedure previste per le aziende faunistico-venatorie.

8. La richiesta per il rilascio della concessione per la istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 31, deve essere corredata da:

- a) planimetria del territorio interessato;
- b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
- c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da vincolare;
- d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.

9. La Provincia revoca le concessioni di cui ai commi 1, 7 e 8 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei relativi atti.

ALLEGATO C - *Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.*

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;
- b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;
- c) omissis (52)
 - 1) il numero dell'anello di ciascun soggetto;
 - 2) l'eventuale decesso di soggetti detenuti nell'allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell'anello;
 - 3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti; (53)
- d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:
 - 1) specie;
 - 2) numero dell'anello;
 - 3) nominativo dell'allevatore;
 - 4) nominativo dell'acquirente;
- e) omissis (54)

1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicultori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione (55) l'anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse. (56)

(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .

(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1^a serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1^a serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 35/2014).

(4) Con ricorso n. 33/2017 (G.U. 1^a serie speciale n. 20/2017) il Governo ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 "Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse

idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" che inserisce l'articolo 35 bis alla legge regionale n. 50/1992 e l'articolo 33 ter alla legge regionale n. 19/1998 . Giudizio pendente.

(5) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65, dell'articolo 66, commi 1 e 2 e dell'articolo 69, comma 2, limitatamente alle parole "e del fucile" della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che modificano rispettivamente gli articoli 14,18 e il comma 3-bis dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 . La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

(6) Comma modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha aggiunto alla fine “, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”.

(7) Articolo sostituito da comma 1 art. 19 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ; il comma 2 del citato articolo 19 prevede che le province istituiscano i centri provinciali entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .

(8) Il regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3 è stato abrogato dall'art. 8 del regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 , che ha ridisciplinato la materia.

(9) Comma inserito da comma 1, art. 65 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(10) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della LR n. 18/2017 che inserisce i commi 1-bis, 1- ter, 1-quinques dell'articolo 14 della LR n. 50/1993 .La Corte rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques consente, seppur limitatamente, l'esercizio della caccia anche in forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale, violando l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di esercizio venatorio. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

(11) Comma inserito da comma 1, art. 65 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(12) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della LR n. 18/2017 che inserisce i commi 1-bis, 1- ter, 1-quinques dell'articolo 14 della LR n. 50/1993 .La Corte rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques consente, seppur limitatamente, l'esercizio della caccia anche in forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale, violando l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di esercizio venatorio. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

- (13) Comma inserito da comma 1, art. 65 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
- (14) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della LR n. 18/2017 che inserisce il comma 1-quater, all'articolo 14 della LR n. 50/1993 che consente al cacciatore la facoltà di esercitare l'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria per trenta giorni in tutti gli ambiti territoriali di caccia. La Corte rileva che tale disposizione viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all'articolo 14 commi 1 e 5 della legge 157/1992 in virtù del quale ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, può accedere ad un ambito territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino della regione in cui risiede e che può accedere ad ambiti diversi soltanto previo consenso degli organi di gestione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
- (15) Comma inserito da comma 1, art. 65 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
- (16) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 65 della LR n. 18/2017 che inserisce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques dell'articolo 14 della LR n. 50/1993 .La Corte rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques consente, seppur limitatamente, l'esercizio della caccia anche in forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale, violando l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di esercizio venatorio. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
- (17) Vedi anche l'articolo 96 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha dettato norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
- (18) Comma così modificato da comma 1 art. 61 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha inserito le parole “e di fauna domestica inselvatichita” dopo le parole “il controllo delle specie di fauna selvatica”.
- (19) Comma così modificato da art. 23 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , che ha aggiunto dopo le parole “dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157” le parole “e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa.”.
- (20) Per quanto riguarda il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche vedi anche per la stagione venatoria 2008-2009, l'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 .
- (21) Per quanto riguarda il controllo del cormorano, vedi le misure di contenimento introdotte con l'art. 71 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 . L'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte n. 174 del 2017.
- (22) Con l'art. 70 recante “Piani regionali di controllo della fauna” della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 è stato previsto che la Giunta regionale emana

indirizzi e disposizioni alle province e alla Città metropolitana di Venezia e per loro tramite ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici.

(23) Comma sostituito da comma 1 art. 66 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(24) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 della LR n. 18/2017 che modifica l'articolo 18 della LR n. 50/1993 sostituendo il comma 1 e inserendo il comma 1 bis. Nel disporre che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili e che tali attività possono svolgersi durante tutto l'anno, la Corte rileva che la norma viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'articolo 18 commi 1, 1bis e 2, della Legge n. 157/1992 che definisce i periodi in cui è consentito il prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici del 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE. Inoltre la disposizione viola l'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge 157/1002 che prevede l'obbligo delle Regioni di regolare il prelievo venatorio mediante i piani faunistici venatori e non con atto legislativo; in riferimento al parere dell'ISPRA che indica il periodo utile all'addestramento dei cani da caccia sulla base dell'articolo 7 della legge 157/1992; in riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera a), e dell'articolo 31, comma 1 lettera a) della legge 157/1992 poiché incide anche sulla normativa sanzionatoria per chi esercita la caccia nei periodi vietati. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

(25) Comma inserito da comma 2 articolo 66 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(26) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 della LR n. 18/2017 che modifica l'articolo 18 della LR n. 50/1993 sostituendo il comma 1 e inserendo il comma 1 bis. Nel disporre che le Province istituiscono le zone destinate all'allenamento e all'addestramento di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili e che tali attività possono svolgersi durante tutto l'anno, la Corte rileva che la norma viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'articolo 18 commi 1, 1bis e 2, della Legge n. 157/1992 che definisce i periodi in cui è consentito il prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici del 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE. Inoltre la disposizione viola l'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge 157/1002 che prevede l'obbligo delle Regioni di regolare il prelievo venatorio mediante i piani faunistici venatori e non con atto legislativo; in riferimento al parere dell'ISPRA che indica il periodo utile all'addestramento dei cani da caccia sulla base dell'articolo 7 della legge 157/1992; in riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera a), e dell'articolo 31, comma 1 lettera a) della legge 157/1992 poiché

incide anche sulla normativa sanzionatoria per chi esercita la caccia nei periodi vietati. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

(27) Vedi in materia di distanza da appostamenti quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 ai sensi del quale gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio.

(28) Comma sostituito da comma 1 art. 69 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(29) Comma inserito da comma 2 art. 69 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18

(30) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 comma 2 della LR n. 18/2017 che inserisce il comma 3 bis nell'articolo 20 della legge regionale 50/1993 limitatamente alle parole “ del fucile”. La norma, permettendo il recupero della fauna abbattuta o ferita, utilizzando una barca e con l'ausilio del fucile, legittima l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante. Pertanto la norma limitatamente alla parte in cui stabilisce che il recupero è consentito anche con l'ausilio del fucile, si pone in contrasto con lo standard di tutela fissato dall'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge n. 157/1992 il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di natanti, ed è dunque illegittima violando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).

(31) Rubrica modificata dall'art. 1, comma 4 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 . In precedenza articolo inserito dall'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 . Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 recante norme di prima applicazione si è disposto che: “1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.” e che: “2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.”.

(32) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 che ha aggiunto le parole: “e per la caccia ai colombacci” dopo le parole “caccia agli ungulati”.

(33) Comma così sostituito da comma 6 art. 3 legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 .

(34) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 che ha aggiunto dopo le parole “Gli appostamenti” le parole: “per la caccia agli ungulati”.

(35) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 . Il comma 3 bis dell'articolo 20 bis era stato aggiunto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 e così disponeva: “3 bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento”, ed era stato dichiarato illegittimo nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime della autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2013. L'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , disponeva che in prima applicazione della legge medesima, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , non deve comunque ostacolare l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 e si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , entro centoottanta giorni dall'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

(36) Comma aggiunto da art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 .

(37) Si evidenzia che il testo come promulgato e pubblicato, per mero errore materiale reca un incongruo rinvio interno da intendersi riferito non alla lettera e), del comma 6, dell'articolo 8 ma alla lettera f), del comma 5, dell'articolo 8.

(38) Ai fini del riconoscimento dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli selvatici non cacciabili quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 per la stagione venatoria 2008-2009.

(39) Vedi anche quanto disposto dall'articolo 97 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 in materia di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 4.

(40) Comma sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 .

(41) Comma inserito da comma 2 art. 6 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 .

(42) Comma modificato da comma 3 art. 6 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 che alla fine aggiunte le parole: “tra le seguenti linee di intervento:

a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;

b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;

c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria;

d) contributi per gli oneri di prevenzione.”.

(43) Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 dispone che “Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle

ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.”.

(44) L’art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che “Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.”.

(45) Comma abrogato da comma 4 art. 22 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37

(46) L’art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che “Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.”.

(47) L’art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che “Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4 dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A.”.

(48) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1981.

(49) Le sanzioni previste dalla presente lettera si applicano ai sensi dell’articolo 6 bis della legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione

delle schede di monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui all'articolo 2 ter della medesima legge regionale 13/2005.

(50) Per mero errore materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.

(51) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

(52) Lettera abrogata da comma 1 art. 1 legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 .

(53) Lettera così sostituita da comma 1 art. 93 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .

(54) Lettera abrogata da comma 2 art. 93 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .

(55) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 , che ha aggiunto dopo le parole “alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV)” le parole “o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione”. Vedi anche i commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 “Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” che dettano disposizioni in ordine a criteri e procedure da adottarsi da parte della Giunta regionale in ordine alle federazioni e confederazioni ornitologiche nonché a metodologie per la rilevazione dei dati.

(56) Comma aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 .

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

STATUTO DEL VENETO

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

Vedi nota all'articolo 1

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. (2)

Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono

vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. (3)

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (4)
(5)

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 6 - Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 14 - Gestione programmata della caccia

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. (6)

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. (7)

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'art. 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria (8)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer*

domesticus); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) (9). (10)

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. (11)

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso,

sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. (12)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19 - Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 27 - Vigilanza venatoria (13)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 33 - Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(3) Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115.

(4) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39.

(5) Il presente comma era stato abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116).

(6) Per l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, vedi l'art. 1, D.M. 31 dicembre 1992, l'art. 1, D.M. 30 gennaio 1993 e l'art. 1, D.M. 9 luglio 1993.

(7) Per l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, vedi l'art. 2, D.M. 31 dicembre 1992, l'art. 2, D.M. 30 gennaio 1993 e l'art. 2, D.M. 9 luglio 1993.

(8) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d), D.L. 16 agosto 2006, n. 251, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito il comma 1-bis.

(9) Lettera aggiunta dall'art. unico, comma 1, D.P.C.M. 7 maggio 2003.

(10) A norma dell'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 21 marzo 1997, sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*); storno (*Sturnus vulgaris*); corvo (*Corvus frugileus*); taccola (*Corvus monedula*), francolino di monte (*Bonasia bonasia*); pittima reale (*limosa limosa*). Successivamente a norma dell'art. 2, D.P.C.M. 22 novembre 1993, sono escluse dall'elenco delle specie

cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: Peppola (Fringilla montifringilla) e Fringuello (Fringilla coelebs).

(11) Comma inserito dall'art. 40, comma 2, lett. a), L. 4 giugno 2010, n. 96.

(12) Comma così modificato dall'art. 40, comma 2, lett. b), L. 4 giugno 2010, n. 96.

(13) Per il trasferimento alle province delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 3, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016)
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza.

Vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 4

Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997)
ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI
DI SPECIE ORNITICHE NATE IN AMBIENTE DOMESTICO. (1)

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente. (2)

1 bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. (3)

1 ter. È mera detenzione il possesso di uno o più esemplari a fenotipo ancestrale di unico sesso ovvero di quelli cui la riproduzione venga impedita dalla separazione coatta dei soggetti di sesso diverso. La provenienza dei soggetti detenuti deve risultare legittima e documentata, fermo restando che la mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione. (4)

Art. 4 - Autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5 - Inanellamento. (5)

1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)

oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.

2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornitologi italiani (FOI) o da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.

Art. 6 - Cessioni. (6)

1. omissis (7)

2. omissis (8)

3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:

a) specie a cui appartiene il soggetto;

b) estremi di identificazione dell'anello;

c) dati anagrafici dell'acquirente.

4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.

Art. 8 - Vigilanza.

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

(1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 62 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .

(2) Comma così modificato da comma 2 art. 62 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha sostituito le parole “nati in cattività” con le parole “nati in ambiente domestico” e ha soppresso le parole “non oggetto di caccia”, dopo le parole legge 11 febbraio 1992, n. 157.

(3) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 agosto 1999, n. 33 .

(4) Comma aggiunto da comma 3 art. 62 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .

(5) Articolo sostituito da comma 1 art. 98 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 . Il testo precedente così disponeva:

“Art. 5 - Inanellamento.

1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM).

2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI).

3. L'anello inamovibile corrisponde:

a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;

b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA).”.

Tale testo era stato oggetto da ultimo di modifica apportata da comma 1 art. 64 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che al comma 1 aggiungeva alla fine le parole “o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)”;

articolo precedentemente modificato anche da art. 1 legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 .

(6) Rubrica così sostituita da comma 1 art. 65 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , che sostituisce la parola “Registro” con “Cessioni”.

(7) Comma abrogato da comma 2 art. 65 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .

(8) Comma abrogato da comma 2 art. 65 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza.

Vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 5

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000)

ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO (1)

Art. 1 - Finalità.

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

Art. 2 - Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.
2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.

Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.
2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.
3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 4 - Vigilanza.

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

(1) Con sentenza n. 468/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza.
Vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 (BUR n. 50/2016)
MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA ERADICAZIONE
DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

Art. 2 - Funzioni e compiti di Regione, Città metropolitana, province e comuni.

1. La Giunta regionale coordina, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale, in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificato dall'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", provvede alla predisposizione di un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

2. Le province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento della nutria ed attuano il Piano regionale triennale di eradicazione anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate.

3. Le province e la Città metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizzano le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di raccolta e di smaltimento delle carcasse.

Art. 3 - Linee guida regionali.

1. Le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 2 stabiliscono in particolare:

- a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo 2;
- b) compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;

- c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
- d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
- e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;
- f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Art. 4 - Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.

1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992:

- a) armi comuni da sparo;
- b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
- c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
- d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

- a) la polizia provinciale e locale;
- b) gli agenti venatori volontari;
- c) le guardie giurate;
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;
- e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;
- g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.

3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

Art. 5 - Monitoraggio delle popolazioni.

1. Le province e la Città metropolitana effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.

2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

3. Le province e la Città metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Nota all'articolo 7

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977)

DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE.

Art. 1

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto del comma successivo, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.

Nota all'articolo 8

Legge regionale 08 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Art. 11 - Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 15 - Abilitazione.

Vedi nota all'articolo 3.

Art. 16 - Calendario Venatorio.

Vedi nota all'articolo 3.

Art. 20 bis - Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci.

Vedi nota all'articolo 3.

Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, (1) a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria (2) .

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:(3)

a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;

b) l'impiego dei cani da caccia;

c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;

d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, (4) di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;

- e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
 - f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
 - g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.
4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre (5) le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:
- a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
 - b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;
 - c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori (6) ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
 - d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;
 - e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;
 - f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.
5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio del territorio provinciale (7) . E' fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori, anche (8) da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.
6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.

Art. 24 - Comprensori alpini. (9)

1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali. (10)
2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale(11) .
3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.
4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale (12) nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia col comma 4 dell'articolo 14 (13) della legge n. 157/1992.
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5, 5 bis, 5 ter, 8, 9,11 e 12 dell'articolo 21. (14) (15)
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano faunistico-venatorio regionale (16) nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria (17), che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province contermini. (18)

(1) Comma modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha soppresso le parole: “su proposta delle Province interessate,”.

(2) Comma modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “provvedono le Province” con le seguenti: “provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

(3) Comma modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l’altro prevedere” con le seguenti: “la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”.

(4) Lettera modificata da comma 3 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha soppresso le parole: “, da parte della Giunta provinciale,”.

(5) Comma modificato da comma 4 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano” con le seguenti: “La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”.

(6) Lettera modificata da comma 5 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha soppresso le parole: “della Provincia,”.

(7) Comma modificato da comma 6 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “della Provincia” con le seguenti: “del territorio provinciale”.

(8) Comma modificato da comma 6 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “di altre Province anche” con le seguenti “, anche”.

(9) I commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” dettano disposizioni transitorie disponendo che “1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.

2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia

territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.”.

(10) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 .

(11) Comma modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 ce ha sostituito le parole: “provinciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 9” con le seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.

(12) Comma modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito la parola: “Provincia” con le seguenti: “Giunta regionale”.

(13) Comma modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole “ con l’articolo 14” con le seguenti “col comma 4 dell’articolo 14”.

(14) Comma modificato da comma 1 art. 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21” con le parole: “di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21”.

(15) Il comma 2 dell’art. 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 prevede che le disposizioni dell’art. 24 come modificato non si applicano alla Provincia di Belluno.

(16) Comma modificato da comma 4 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito la parola: “provinciale” con le seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.

(17) Comma modificato da comma 5 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito la parola: “Provincia” con le seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

(18) Comma modificato da comma 6 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “con le altre Province” con le seguenti: “tra le Province contermini”.

Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (1) (2).

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.

Art. 11-quaterdecies. *Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione* (3) (4)

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

[2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006. (5)]

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. (6)

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (7)

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. (8) (9)

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della

morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. (10)

12-bis. E' fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (11)

12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. (11)

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. (11)

12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di

rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta. (11) (12)

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data. (11)

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; (13)

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:

«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (14)

17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238. (15)

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006. (116)

21. All'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica».

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 203.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

(3) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(4) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1292, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 2, commi 263 e 271, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(5) Comma abrogato dall'art. 1, comma 575, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 338, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(7) Comma così modificato dall'art. 22-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

(8) Comma così modificato dall'art. 4-ter, comma 1, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27.

(9) Per la rideterminazione del contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 325, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 2 aprile 2015, n. 44.

(11) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, L. 2 aprile 2015, n. 44.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 dicembre 2015, n. 226.

(13) Per l'adozione del regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, emanato in attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(14) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-27 febbraio 2008, n. 41 (Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione - e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; la stessa Corte, con ordinanza 7-10 luglio 2008, n. 266 (Gazz. Uff. 16 luglio 2008, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, e 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2006, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona - in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 102 e 111 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La stessa Corte con successiva ordinanza 19-28 novembre 2008, n. 394 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2008, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

(16) Comma così modificato dall'art. 39-septies decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Nota all'articolo 9

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali.

Vedi nota all'articolo 1.

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

Vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 10

Legge regionale 08 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Art. 11 - Norme transitorie.

Vedi nota all'articolo 8.

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le autonomie locali, procede alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi, in attuazione della presente legge e, anche sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.

Nota all'articolo 11

Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) (Bilancio) COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge. (1)
2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione. (2)
3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.
5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.
6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

(1) In merito alla materia della caccia, vedi la disciplina di adeguamento introdotta con la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 ; in merito alle materie del turismo, agriturismo, mercato del lavoro e servizi sociali vedi rispettivamente gli articoli 9 e 10, l'articolo 22, l'articolo 54 e l'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .

(2) Vedi in particolare quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ai sensi del quale le Province e la Città Metropolitana continuano a svolgere le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi degli articoli 9 e 10 fino alla data individuata nel provvedimento della Giunta regionale che individua altresì le sedi per l'esercizio delle funzioni.

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 34 - Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199. (6)

(1) Ai sensi dell'articolo 29 (funzioni delle Province) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermate in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo."

(2) Ai sensi dell'articolo 30 (Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "le disposizioni di cui alla legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Inoltre ai sensi del comma 3 "le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno."

(3) Con sentenza n. 190/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4.

(4) Con ricorso n. 33/2017 (G.U. 1^a serie speciale n. 20/2017) il Governo ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 "Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" che inserisce l'articolo 35 bis alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e l'articolo 33 ter alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 . Giudizio pendente.

(5) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n. 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 comma 1 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 modificativa dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 . La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – Serie Speciale n. 43 del 2016)

(6) Articolo prima abrogato da comma 17, art. 6 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e poi ripristinato nella sua vigenza dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 ai sensi del quale "Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", è ripristinata la vigenza dell'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 37 - Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199. (1)

(1) Articolo prima abrogato da comma 16, art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e poi ripristinato nella sua vigenza dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 ai sensi del quale “Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia ..., così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, è ripristinata la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””.